

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1164 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MASU, Vincenzo STRAGAPEDE e della società SANREMESE CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MASU, all'epoca dei fatti presidente munito del potere di legale rappresentanza della società Sanremese Calcio SSD a R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.07.2025 del Settore Giovanile Scolastico FIGC, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Sanremo Calcio SSD a R.L., consentito e comunque non impedito la realizzazione dei summenzionati "open day" per giovani calciatori delle leve 2014/2015/2016 in assenza della preventiva autorizzazione federale nel corso della stagione sportiva 2025–2026;

Vincenzo STRAGAPEDE, all'epoca dei fatti responsabile settore giovanile della Sanremese Calcio SSD a R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.07.2025 del Settore Giovanile Scolastico FIGC, per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della Sanremo Calcio SSD a R.L., organizzato e gestito la realizzazione dei summenzionati "open day" per giovani calciatori delle leve 2014/2015/2016 in assenza della preventiva autorizzazione federale nel corso della stagione sportiva 2025–2026;

SANREMESE CALCIO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati Sig. Alessandro Masu e Sig. Vincenzo Stragapede, rispettivamente nelle loro qualità di presidente e rappresentale legale della società e responsabile del settore giovanile del medesimo sodalizio sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MASU,
 - Sig. Vincenzo STRAGAPEDE,
 - Società SANREMESE CALCIO SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro MASU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MASU,
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo STRAGAPEDE,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SANREMESE CALCIO SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò